



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca
Molinari, all'udienza dell'8.4.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 846/2018 R.G. promossa da:

- - - , rappresentato e difeso dall'Avv.CAMPIOTTI
MARGHERITA

RICORRENTE

contro:

INPS , in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. - - - - -

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata dal signor - - - - - è fondata e merita
accoglimento.

In data 20.7.2015 veniva dichiarato il fallimento della società datrice di
lavoro del ricorrente, - - - - - s.r.l. (doc.4) .



Con istanza depositata il **21.10.2015**, il ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo dei propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro, tra cui € 2.577,70 per indennità di malattia, per il periodo indennizzabile sopra indicato (**doc. 5**).

Il 02.02.2016, il Curatore Fallimentare comunicava al signor [redacted] che il G.D. aveva escluso dallo stato passivo la somma di € 2.577,70, per indennità di malattia, in quanto il pagamento della medesima era ritenuto a carico dell'INPS (**doc. 6**).

Successivamente, il **14.07.2016**, il signor [redacted] richiedeva all'Istituto la corresponsione dell'indennità di malattia (**doc. 7**). La domanda era rigettata il 22.08.2016 (**doc. 8**); veniva proposto ricorso il 26.09.2016 (**doc. 9**), che era respinto in quanto l'INPS riteneva il diritto all'indennità prescritto (**doc. 10**).

Entro l'anno dalla declaratoria di fallimento del datore di lavoro, il ricorrente ha presentato domanda all'Inps di corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo indicato in ricorso.

Mentre nei confronti del datore di lavoro, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del periodo di malattia, nei confronti dell'INPS, il termine breve di un anno può iniziare a decorrere solo dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento del datore di lavoro, che rappresenta l'avveramento della condizione in base alla quale l'avente diritto può avanzare istanza all'Istituto.



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione da pare dell'INPS della indennità di malattia per il periodo ricompreso tra l'1.05.2015 e il 25.06.2015 e, di conseguenza, **condanna** l'INPS a corrispondere al ricorrente il beneficio previdenziale citato, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Condanna Inps al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in data 8.4.2019.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari



